



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**  
Provincia di Treviso

---

**DECRETO SINDACALE n. 1 del 27-02-2015**

Oggetto: **NOMINA RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA COSTITUITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 163/206 TRA I COMUNI DI FARRA DI SOLIGO, PIEVE DI SOLIGO, REFRONTOLO E SAN PIETRO DI FELETTO.**

---

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 33, comma 3 - bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che recita "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'*articolo* 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge n. 114/2014 che ha convertito il D.L. n. 90/2014:

- le disposizioni suddette entrano in vigore il 01 gennaio 2015 quanto all'acquisizione di beni e servizi, il 01 luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;
- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Farra di Soligo, considerati i rapporti di collaborazione esistenti, hanno deliberato di istituire un'unica Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti del citato art. 33 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTE le rispettive deliberazioni consiliari n. 2 del 18.02.2015, n. 2 del 23.02.2015, n. 2 del 16.02.2015 e n. 3 del 23.02.2015 con cui è stata istituita la Centrale di Committenza di che trattasi ed approvato lo schema di convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 26.02.2015, Registro Scritture Private n. 971 del Comune di Pieve di Soligo, Ente capofila;

RICHIAMATO l'art. Art. 8 – Responsabile della Centrale di Committenza in base al quale alla nomina del Responsabile della Centrale di Committenza, ex art. 10 D.Lgs. 163/2006, per la sola fase di affidamento, provvede Il Sindaco del Comune capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del citato articolo il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato fra i Segretari comunali degli Enti aderenti o fra il personale inserito nelle dotazioni organiche degli stessi, incaricato di posizione organizzativa e con adeguate competenze;

ATTESO che la Conferenza dei Sindaci, convocata in data 26.02.2015, ha individuato quale Responsabile della Centrale di Committenza, nella prima fase di attuazione della stessa, la dott.ssa Daniela Nadalin, titolare della segreteria convenzionata Pieve di Soligo – Refrontolo – San Pietro di Feletto;

RITENUTO di procedere alla nomina di cui trattasi rinviando ad un successivo provvedimento la nomina del soggetto con funzioni di vice-responsabile che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche alla luce della preannunciata proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo contenuta nella legge di conversione del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe);


TUTTO ciò premesso,

#### DECRETA

- di nominare Responsabile della Centrale di Committenza istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Farra di Soligo,, nella prima fase di attuazione della stessa, la dott.ssa Daniela Nadalin, segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo e San Pietro di Feletto.
- di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina del soggetto con funzioni di Vice-responsabile che sostituisce il Responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche alla luce della preannunciata proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo contenuta nella legge di conversione del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe).

Il presente provvedimento è pubblicato nella parte specifica del sito istituzionale;

Il presente provvedimento è altresì trasmesso all'interessato e ai Comuni di Refrontolo, San Pietro di Feletto e Farra di Soligo nonché inserito nel fascicolo personale del nominato dirigente.

  
IL SINDACO  
SOLDAN STEFANO